



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Provenzani”

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +390922969241
e-mail – agic847005@istruzione.it
Posta elettronica: agic847005@istruzione.it
Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprovenzani.edu.it



Circolare n. 10 - 24/25

Palma di Montechiaro, 11.09.2024

**Ai Sig.ri Insegnanti
della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di 1[^] grado
Al DSGA
Al sito web
SEDE**

OGGETTO: Fruizione permessi brevi: precisazioni.-

In merito ai permessi, di cui all'oggetto, si ricorda quanto segue: (art.16 CCNL 2006 2009 ancora in vigore)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere l'orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Pertanto il recupero dei permessi fruiti, entro il limite temporale dei due mesi, va concordato con la scrivente e con i docenti collaboratori.

Resta inteso che qualora la scuola non avesse avuto bisogno della sostituzione dei colleghi assenti, **le SS.LL sono tenute in ogni caso a recuperare le ore nei tempi previsti dalla normativa, previa comunicazione all'ufficio.**

Inoltre, la richiesta per la fruizione di tali permessi, **va fatta almeno 5 giorni prima ed esclusivamente al**

Dirigente Scolastico, salvo casi di estrema urgenza e necessità che saranno richiesti al responsabile di plesso o ai collaboratori del Dirigente.

I responsabili di plesso e i docenti collaboratori, ogni quindici giorni, comunicheranno alla scrivente i permessi brevi concessi nei casi di urgenza e necessità.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Morreale